



# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ai Docenti

Al personale ATA

Ai genitori

Alle studentesse e agli studenti

Al DSGA

All'Albo/ Atti

## OGGETTO: Indizione elezioni rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2025-2028

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, concernente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTA** l'O.M. n. 215 del 15.7.1991, ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto") e successive modificazioni ;
- VISTA** la nota del Ministero del Merito prot. n. 42616 del 19/9/2025 sul rinnovo degli organi collegiali;
- CONSIDERATO** che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;
- VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale n.18 del 14/10/2025 sul rinnovo degli organi collegiali;
- CONSIDERATO** che si deve procedere al rinnovo del Consiglio d'Istituto;

### DECRETA

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 2025-2028.

- Le operazioni di votazione per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno **domenica 30 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

- L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti e al personale ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio presso l'Istituto, ai genitori di studentesse e studenti iscritti nell'istituzione, alle studentesse e agli studenti.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

## ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

## INFORMAZIONI E MODALITA' DI VOTO

- Liste dei candidati componente DOCENTI: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (OTTO).
- Liste dei candidati componente ATA: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (DUE).
- Liste dei candidati componente GENITORI: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (QUATTRO).
- Liste dei candidati componente STUDENTI: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (QUATTRO).

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- Ciascuna lista può essere presentata:
  - a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
  - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  - c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
- I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
- Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa;
- Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;
- Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce;
- Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
- Il candidato non può essere presentatore di lista.
- La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;
- I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

## PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

*I presentatori di lista o candidati possono presentare i candidati e i programmi (con affissione di iscritti o riunioni entro l'edificio scolastico) dal diciottesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, mentre i rappresentanti di lista presentano al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.*

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.

Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

## **MODALITA' DI VOTAZIONE**

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**.

**Saranno istituiti due seggi elettorali presso la sede di Via Alfieri 6 e la sede di via Carducci 13.**

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Paola Maria La Monica**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**PAOLA MARIA  
GIUSEPPINA LA MONICA**  
15.10.2025 18:58:33 CEST



